

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-79 del 04/02/2016
Oggetto	D.LGS 152/06 PARTE TERZA. 5/06. D.G.R. 286/05. DITTA MICHELINI S.R.L, VIA PER MARANO 102 (S.P. 21) MONFESTINO DI SERRAMAZZONI (MO). AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-90 del 04/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO :

D.Lgs 152/06 PARTE TERZA. 5/06. D.G.R. 286/05. DITTA MICHELINI S.R.L, VIA PER MARANO 102 (S.P. 21) MONFESTINO DI SERRAMAZZONI (MO). AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI.

IL DIRIGENTE

richiamati:

- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n° 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- le linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n° 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 recante norme in materia ambientale"
- la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale all'articolo 5 si confermano alle Province le funzioni in materia ambientale già detenute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N° 286/05"
- la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 con la quale è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

visti:

- la determinazione n° 31 del 14 giugno 2010, avente scadenza il 20 giugno 2014, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione alla ditta "Michelini Srl", con sede legale e impianto a Monfestino di Serramazzone (Mo), via per Marano, n° 102 (S.P. n° 21), a scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali e le acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di distributore carburanti e autolavaggio;
- la domanda della ditta "Michelini Srl", acquisita agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Modena con protocollo n° 58.929 del 28 maggio 2013, tesa ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento derivanti dall'insediamento ubicato a Monfestino di Serramazzone (Mo), via per Marano, n° 102 (S.P. n° 21);

considerato che:

- la ditta, nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del chiosco e del fabbricato ad uso abitazione, previo trattamento con fosse Imhoff e filtro batterico aerobico, sono convogliate in acque superficiali;
- le acque reflue derivanti dall'autolavaggio, previo passaggio nel sistema di trattamento costituito da vasca di sedimentazione, vasca di disoleazione e manufatto di bio-Ossidazione, sono convogliate in acque superficiali;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture della pensilina e dei fabbricati confluiscono a valle degli impianti per il trattamento delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue industriali;
- le acque meteoriche di dilavamento delle zona distribuzione carburanti e dalle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi, previo trattamento con impianto costituito da separatore fanghi e disoleatore, sono convogliate a valle dell'impianto adibito alla depurazione delle acque reflue provenienti dall'autolavaggio;
- ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche";
- ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 le acque meteoriche trattate nel separatore fanghi e nel disoleatore sono classificabili come "acque reflue di dilavamento";
- le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione allo scarico;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue prodotte dall'attività di autolavaggio sono classificabili come "acque reflue industriali";
- l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

considerato altresì che:

- la documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente l'espletamento della relativa istruttoria tecnica di autorizzazione allo scarico;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto;
- si rende necessario revocare l'autorizzazione allo scarico di cui alla Determinazione n° 31 del 21 dicembre 2009, precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.
- non si rilevano motivi ostativi al rilascio di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs 152/06;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena; ;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/C;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c e visibile sul sito web dell'Agenzia;

per quanto precede,

D e t e r m i n a

- 1) E' **autorizzato** il titolare della ditta "Michelini Srl", con sede legale e impianto siti a Monfestino di Serramazzoni (Mo), via per Marano, n° 102 (S.P. n° 21), **a scaricare** le acque reflue industriali, nella quantità indicativa di 900 m³/anno, nonché le acque reflue di dilavamento delle aree di piazzale, derivanti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, **nel fossato confluyente nel Rio Torto**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 2) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 5) s'individuano come manufatti di prelievo ai fini dei campioni fiscali per le acque reflue industriali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle del relativo impianto di trattamento, nonché per le acque reflue di dilavamento il pozzetto ubicato subito a valle dell'impianto di disoleazione. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 6) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena.
- 7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle infrastrutture fognarie a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);

- i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
 - registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi delle norme vigenti;
- 9) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
 - 10) i fanghi di risulta degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
 - 10) dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta agli impianti di trattamento delle acque reflue e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni ambientali e Bonifiche della S.A.C. di Modena di ARPAE di Modena che provvederà alla revoca della presente autorizzazione.
 - 11) Che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione, a seconda della gravità dell'infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
 - 12) Di disporre che il presente provvedimento ha efficacia a far tempo **dal 4 febbraio 2016 e sino al 3 febbraio 2020**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
 - 11) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, in bollo competente e conformemente al modello predisposto ai sensi della normativa vigente e completa di tutta la documentazione necessaria, **con almeno 1 anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata**.
 - 12) Che il distretto Area Sud dell'A.R.P.A. di Modena è incaricato di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione, sul rispetto delle relative prescrizioni, delle norme tecniche generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e della DGR 286/2005, trasmettendone gli esiti al Servizio Autorizzazioni ambientali e Bonifiche della S.A.C. di Modena di ARPAE di Modena.
 - 13) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
 - 14) Di trasmettere copia della presente autorizzazione alla ditta "Michelini Srl", al Comune di Serramazzoni (Mo) e al distretto Area Sud dell'A.R.P.A. di Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

DR. GIOVANNI ROMPIANESI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.